



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA  
SETTORE V

Rif.to S.I. 2543/V  
Rif.to prot. entrata n. 52758 del 20.06.2016  
Risp. a nota del 15.06.2016

Al Sindaco del Comune di Cattolica  
[protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it](mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it)

Alla Procura Regionale della Corte  
dei conti presso la Sezione Giurisdizionale  
per la Regione Emilia Romagna  
[emiliaromagna.procura@cor-teconticert.it](mailto:emiliaromagna.procura@cor-teconticert.it)

Alla Sezione Regionale di Controllo  
della Corte dei conti per l'Emilia Romagna  
[emiliaromagna.controllo@cor-teconticert.it](mailto:emiliaromagna.controllo@cor-teconticert.it)

Al Collegio dei Revisori dei conti  
del Comune di Cattolica  
[protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it](mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it)

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento per gli Affari  
Interni e territoriali  
[dait.prot@pec.interno.it](mailto:dait.prot@pec.interno.it)

Oggetto: Verifica amministrativo-contabile al Comune di Cattolica (Rn) (S.I. 2543/V da citare sempre nella risposta).

Con la nota sopra distinta, il Comune di Cattolica ha fornito elementi di risposta in merito alle irregolarità (rilievi da n. 1 a n. 8) riscontrate in occasione della verifica indicata in oggetto.

Dall'esame delle controdeduzioni pervenute si rileva che le questioni evidenziate in sede ispettiva, sintetizzate ai punti nn. 3 e 5 dell'elenco rilievi, possono ritenersi definite.

Il superamento delle connesse irregolarità è ascrivibile a idonei interventi correttivi già conclusi o avviati dall'Ente ispezionato, ad argomentazioni giustificative dell'operato dell'Ufficio, nonché ad assicurazioni di esatto adempimento, per il futuro, della normativa vigente in materia.

Per quanto riguarda, invece, le problematiche contraddistinte dai punti sotto indicati, si esprimono le considerazioni che seguono.

- ✓ Irregolare costituzione del fondo pluriennale vincolato in fase di previsione (**rilievo n. 1**)

Nel prendere atto dei chiarimenti forniti sulle iniziative intraprese per il superamento della criticità in esame si raccomanda, per il futuro, una puntuale applicazione dei principi contabili vigenti.

- ✓ Erronea imputazione ai servizi per conto di terzi di entrate e uscite di natura diversa dalle partite di giro, che avrebbero dovuto trovare più corretta allocazione in altre sezioni del bilancio (**rilievo n. 2**).

Si prende atto delle misure poste in essere per una sana e corretta gestione a partire dall'esercizio finanziario 2015, tuttavia si richiede evidenza documentale di quanto affermato: per il pregresso, si rimette la questione all'autorevole giudizio della Corte dei conti.

- ✓ Omessa iscrizione in bilancio, tra i residui attivi, delle quote non prelevate dei mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti negli anni tra il 1964 e il 1986 (**rilievo n. 4**).
- ✓ Mancato prelievo dei residui dei mutui della Cassa depositi e prestiti di importo inferiore agli €5.000,00 (**rilievo n. 6**).

L'ente dichiara che, per la quasi totalità dell'importo relativo ai residui dei mutui da erogare (€7.500,00 su €8.134,23), lo stesso risulta essere solo ente pagatore (delle rate di ammortamento *ndr*), in quanto beneficiari risultano essere soggetti terzi. Di conseguenza il comune di Cattolica non aveva titolo per iscrivere nel proprio bilancio il relativo residuo attivo né di chiedere l'erogazione a saldo, rimanendo comunque inalterata la possibilità di esercitare il diritto di rimborso in capo al comune stesso. Si prende atto di quanto argomentato e si raccomanda per il futuro una puntuale vigilanza sull'utilizzo delle somme residue dei mutui da erogare anche se riferentesi ad altri soggetti qualificati come beneficiari, al fine di una corretta applicazione della normativa vigente ed in un contesto più ampio di corretta gestione di risorse pubbliche.

- ✓ Illegittima transazione con cooperativa sociale "Nel blu" (**rilievo n. 7**)

L'Ente motiva la transazione in esame specificando che le somme riconosciute alla cooperativa trovano giustificazione in quanto trattasi di *addizioni* (disciplinate dall' art 1593 c.c.), e non di *migliorie* (art. 1592 c.c.).

Al riguardo, si deve osservare che, in diritto civile, per addizioni si intendono le opere eseguite su un bene immobile da chi non ne sia proprietario, caratterizzate da autonoma individualità, a differenza delle migliorie che, invece, sono opere non scorporabili. Al momento della restituzione dell'immobile al proprietario, se le addizioni possono essere rimosse senza documento, il possessore o detentore ha diritto di toglierle e asportarle, salvo che il proprietario non preferisca ritenerle, dietro pagamento di un indennizzo. Qualora invece non possano essere tolte, non è dovuta alcuna indennità. In sede di convenzione nessuna regolamentazione è stata prevista per la fattispecie delle *addizioni*.

Peraltro, il Comune stesso dichiara di non aver mai autorizzato ulteriori migliorie, di qualsivoglia natura, rispetto a quelle contenute nella perizia allegata alla convenzione.

Si ribadisce, pertanto, quanto già riportato nella relazione ispettiva e indicato nella convenzione sottoscritta tra le parti, ovvero che *“La Cooperativa Sociale si impegna altresì ad eseguire a proprie spese i lavori di ripristino della struttura “Bus Terminal” al fine di renderla idonea allo svolgimento del servizio precisando, a tal proposito, che detti lavori ed eventuali migliorie al termine dell’affidamento verranno acquisite al patrimonio del Comune senza nessun costo a carico del medesimo.”*

Il rilievo non può ritenersi superato e si rimette all'autorevole apprezzamento della Magistratura contabile ogni valutazione circa gli effetti che la transazione ha determinato sul patrimonio dell'Ente.

- ✓ Assegnazione in concessione d'uso di beni pubblici in assenza di procedure ad evidenza pubblica (**rilevo n. 8**)

In riferimento alla determinazione n. 953 del 21.11.2012, avente ad oggetto “Concessione amministrativa per uso di immobile comunale sito in Piazza De Curtis” e alla determinazione n. 632 del 14.8.2013, avente ad oggetto “Concessioni in uso dei due chioschi ubicati nell’area antistante al cimitero comunale per vendita dei fiori”, le argomentazioni proposte dall'Ente non si ritengono esaustive in merito alla criticità rilevata. Pertanto, nel ribadire le argomentazioni esposte in relazione, si rimette la questione al prudente apprezzamento della Magistratura contabile per le valutazioni del caso.

Premesso quanto sopra, questo Dipartimento, nel demandare all'autonoma iniziativa e responsabilità del Comune di Cattolica l'adozione delle misure atte a definire le questioni ancora sospese, comunica di ritenere conclusa, per quanto di competenza, la presente trattazione, fatte salve le eventuali determinazioni della Procura Regionale della Corte dei conti in indirizzo, con particolare riguardo alle citate residue irregolarità ed ai rilievi a suo tempo segnalati. Si fa presente

che dalla mancata tempestiva regolarizzazione della gestione possono derivare ulteriori danni ascrivibili ai funzionari dell'Ente verificato, responsabili dell'omesso o ritardato intervento, tenuto conto delle disposizioni recate dall'art. 1 della Legge n. 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Ragioniere Generale dello Stato

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente